

CONVENZIONE
(art.15 della L.R. 14/98)

Comune di Travedona Monate, P.I. 00308240126, con sede in Travedona Monate, Via Don Sturzo n. 40, in persona del Sig. Fabio Arch. GIFFONI, nato a Ventimiglia (IM) il 12.03.1963 e residente a Besozzo in via Piave, 17 – Responsabile del Servizio Area tecnica del Comune di Travedona Monate, che in questo atto dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'ente che rappresenta, di seguito denominato "Comune",

- da una parte -

E

Holcim (Italia) S.p.A., C.F. 00835890153 e P.I. 13438310156, con sede in Milano, Corso Magenta 56, in persona del dott. Piero Corpina, nella sua qualità di Amministratore Delegato, e del dott. Domenico Salvatore, nella sua qualità di Vice Presidente, in forza dei poteri conferiti loro dal Consiglio di Amministrazione del 25/06/2012 di seguito denominata "Società",

- dall'altra -

PREMESSO

- che la Società ha richiesto di poter esercitare attività estrattiva di materiale di cava, più precisamente calcare, in località Faraona su aree in proprietà contraddistinte al Catasto Terreni al foglio 9, mappali n. 813, 821, 823, 1455, 2111, 3443, 3442, 3441, 3352, 3353, 820, 818, 3350, 3351, 3540, 3541, 1238, 1237, 568, 2902, 2378, 2393, 486, 2561, 2425, 2303, 2307, 2386, 1432, 570, 4464, 4462, 2377, 2062, 566, 2063, 2376, 4458, 4459, 4460, 4461, 4463, 4465, 4480, 1786, 1852, 2219, 2310, 1250, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 1818, 1819, 1820, 812, 814, 815, 816, 1251, 626, 907, 1523, 2112, 2113, 2607, 4481 del Comune censuario di Travedona Monate per una superficie complessiva e per un volume complessivo come da progetto attuativo ATEc2;
- che la Società ha presentato alla Provincia di Varese, in data 23/05/2012, domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14/98 relative ai lotti L1 e L2 del progetto attuativo ATEc2;
- che la Società ha altresì presentato alla Provincia di Varese, in data 23/05/2012, istanza di concessione di coltivazione ai sensi dell'art. 22 della L.R. 14/98, relativa a taluni terreni non in disponibilità all'interno del Lotto L2 del progetto attuativo ATEc2;
- che, nel corso del procedimento amministrativo, il Comune di Travedona Monate ha richiesto alla Provincia di Varese (Ente procedente) il riesame in autotutela del provvedimento di V.I.A., in considerazione delle criticità segnalate nelle relazioni tecniche rispettivamente dell'Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, in persona del Prof. Alberto Montanari, nonché dell'Ing. Angelo Rabuffetti, entrambe allegate alla nota sindacale n. 12554 del 19 dicembre 2012 (atti Provincia n. 409 del 3 gennaio 2013) (doc. 1);
- che, con istanza presentata il 19 dicembre 2012 (atti Provincia n. 110002 del 28 dicembre 2012), la Società ha richiesto alla Provincia di Varese di procedere alla definizione della convenzione d'ufficio, ai sensi dell'art. 15, comma quarto, della L.R. 14/98;
- che, con nota integrativa presentata il 16 gennaio 2013 (atti Provincia n. 7296 del 23 gennaio 2013), il Sindaco del Comune di Travedona Monate ha altresì segnalato all'Ente procedente la presenza di *"un probabile scarico idrico del laghetto artificiale interno alla cava Holcim e la formazione di un nuovo corso d'acqua"*, insistendo affinché la Provincia di Varese, nelle more degli accertamenti tecnici richiesti, sospendesse ogni determinazione relativa alla convenzione d'ufficio (doc. 2);
- che la Provincia di Varese, a seguito delle sopra richiamate note sindacali e dei relativi allegati, ha sospeso, con provvedimento n. 13098 del 7 febbraio 2013, i termini per la determinazione della convenzione d'ufficio, in attesa degli esiti delle valutazioni tecniche di competenza;
- che, con relazione in data 15 febbraio 2013 del Dirigente del Settore Territorio della Provincia di Varese, allegata alla comunicazione inviata dal Dirigente Responsabile in data 1 marzo 2013, prot. 19942 (doc. 3), l'Ente procedente ha precisato che *"per le motivazioni esposte ... omissis ... si ritiene ingiustificata una revisione della VIA"*, ma che tuttavia *"si ritiene opportuno integrare il Piano*

di Monitoraggio inserendo il pozzo di Travedona tra i punti di controllo qualitativo-quantitativo e prescrivere misure in continuo oltre che delle portate in uscita dal lago Faraona anche del livello dello stesso al fine di verificare il regime idraulico-idrogeologico dell'invaso";

- che, stante quanto sopra disposto dall'Ente procedente, il Comune ha tempestivamente richiesto alla Società Holcim (Italia) S.p.a. di integrare, in maniera più articolata ed approfondita, il Piano di monitoraggio, con l'espressa previsione di tutte le misure tecniche di prevenzione, di analisi e di verifica suggerite dall'Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, in persona del Prof. Alberto Montanari, nonché dall'Ing. Angelo Rabuffetti (docc. 4 e 5);
- che, considerate le risultanze della sopra citata relazione in data 15 febbraio 2013 del Dirigente del Settore Territorio della Provincia di Varese, nonché la disponibilità della Società Holcim (Italia) S.p.a. a condividere integralmente le modifiche al Piano di monitoraggio richieste dai Tecnici incaricati dal Comune, è ora intenzione di entrambe le Parti stipulare la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 - commi primo, secondo e terzo - della L.R. 14/98;
- che, con la stipula della presente convenzione, la Società Holcim (Italia) S.p.a. si obbliga, tra l'altro, all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni indicate nel Piano di monitoraggio definitivo (doc. 6);
- che il rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti L1 e L2 potrebbe non essere contestuale ed è altresì necessario definire tra le Parti l'operatività, in relazione a ciascuno dei predetti titoli abilitativi, delle pattuizioni contenute nella convenzione ex articolo 15 della L.R. 14/98;
- che le Parti, pertanto, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/98, per le predette finalità, stipulano la seguente convenzione (di seguito, solo "Convenzione").

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/98, le Parti stipulano e convengono quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione, che le Parti dichiarano di conoscere e di accettare.

Art. 2

A far tempo dalla data di esecutività della delibera di Giunta Provinciale comportante l'autorizzazione a favore di Holcim (Italia) Spa all'esercizio dell'attività estrattiva nell'ambito delle aree di cui alle premesse, cesserà di avere efficacia la convenzione firmata in data 24 marzo 2006 relativa alla precedente autorizzazione n. 2137 del 9 maggio 2006 ed i rapporti tra Società e Comune saranno regolati esclusivamente dalla Convenzione.

Art. 3

Il Comune consente l'attività estrattiva della Società nella cava denominata Faraona sita nei Comuni di Ternate e Travedona Monate sulle aree del Comune di Travedona Monate contraddistinte dai mappali 813, 821, 823, 1455, 2111, 3443, 3442, 3441, 3352, 3353, 820, 818, 3350, 3351, 3540, 3541, 1238, 1237, 568, 2902, 2378, 2393, 486, 2561, 2425, 2303, 2307, 2386, 1432, 570, 4464, 4462, 2377, 2062, 566, 2063, 2376, 4458, 4459, 4460, 4461, 4463, 4465, 4480, 1786, 1852, 2219, 2310, 1250, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 1818, 1819, 1820, 812, 814, 815, 816, 1251, 626, 907, 1523, 2112, 2113, 2607, 4481, così come sarà previsto dalle autorizzazioni relative al progetto attuativo rilasciate dalla Provincia di Varese di cui alle premesse.

Art. 4

La Società si impegna, con le modalità descritte nei successivi articoli:

a) a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva di cui ai lotti L1 e L2 del progetto attuativo ATEc2, nelle premesse meglio descritto, ulteriori rispetto a quelli posti a carico della Società, a versare annualmente al Comune una somma pari alla tariffa in vigore per metro cubo cavato nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14/98 ed alle successive modificazioni;

b) a corrispondere altresì al Comune, annualmente, l'ulteriore importo di Euro 90.000,00 (novantamila), di cui una parte sarà utilizzata anche per la promozione di attività e di interventi pubblici di monitoraggio ambientale, funzionali alla tutela del territorio e della salute dei cittadini.

Art. 5

Il contributo di cui al punto a) dell'art. 4 sarà corrisposto annualmente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune dei quantitativi estratti rilevati in contraddittorio con la Società.

Il contributo di cui al punto b) dell'art. 4 sarà corrisposto come segue:

- 1) per il primo anno, entro i 60gg successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione alla Società;

- II) per gli anni seguenti, entro i 60gg successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione alla Società di cui al precedente punto I);

Si ribadisce che la quota annuale sarà versata anticipatamente per ogni anno e sarà relativa a quanto dovuto per i 12 mesi successivi.

In caso di interruzione dell'attività estrattiva dipendente dalla sospensione, revoca o annullamento delle autorizzazioni amministrative rilasciate, ovvero dell'assunzione di provvedimenti amministrativi da parte delle autorità competenti inibitori dell'attività estrattiva autorizzata, il pagamento del contributo di cui al punto b) dell'art. 4, relativo al periodo di interruzione, sarà corrisposto in misura proporzionale alla effettiva durata dell'attività estrattiva nell'anno in questione.

Art. 6

Al fine dell'esatta determinazione della quantità di materiale calcareo scavato e della quantità di materiale morenico (cappellaccio) scavato e movimentato in attesa di essere riutilizzato negli interventi di riassetto ambientale, all'inizio o al termine di ogni anno solare o minor periodo di riferimento, un tecnico abilitato di fiducia del Comune, in presenza di un tecnico di fiducia della Società, sulla scorta di rilievi effettuati in contraddittorio, provvederà a rilevare la consistenza del giacimento ed a determinare i quantitativi di cui al presente articolo. Dalle rilevazioni, eseguite a spese della Società, verrà redatto, entro e non oltre 30 giorni successivi alla conclusione di ogni periodo di riferimento e salve cause di forza maggiore, verbale in duplice copia sottoscritto dai tecnici incaricati dalle parti e da queste custodito.

Le modalità di esecuzione del rilievo e gli elaborati da produrre dovranno essere previamente concordati tra le parti.

Gli onorari derivanti dalle prestazioni del tecnico incaricato dal Comune saranno interamente a carico della Società che, peraltro, verrà preliminarmente informata dal Comune sul loro ammontare, al fine dell'accettazione da parte della stessa Società. Gli oneri derivanti da ogni altro incarico eventualmente conferito dal Comune saranno interamente a carico dello stesso Comune.

Art. 7

La Società si impegna:

- ad ottemperare a quanto verrà indicato in termini quantitativi e qualitativi nel provvedimento di autorizzazione;
- a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nel provvedimento autorizzativo;
- ad eseguire a proprie spese, entro i termini dell'attività estrattiva stabiliti nell'autorizzazione, le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal Piano Cave, secondo le modalità concordate con il Comune e indicate analiticamente nel progetto autorizzato dalla Provincia di Varese, che si allega alla presente convenzione su supporto digitale per farne parte integrante e sostanziale (doc. 7);
- ad esattamente adempiere tutte le obbligazioni indicate nel Piano di monitoraggio definitivo, richiamato nelle premesse di questo atto;
- a non presentare istanze per la realizzazione di impianti di gestione di rifiuti nell'ambito estrattivo descritto in premessa, fatti salvi gli impianti per il trattamento dei materiali derivanti dall'attività estrattiva stessa.

Art. 8

La Società si impegna a costituire presso il Comune all'atto dell'autorizzazione, le garanzie previste dall'art. 16 della L.R. 14/98, mediante polizze fideiussorie, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, per l'ammontare che sarà stabilito dall'Ente preposto (Regione o Provincia), ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera d) della L.R. 14/98. Tale somma potrà essere incamerata dal Comune, previa diffida, in caso di mancato adempimento da parte della Società a quanto stabilito dalla presente convenzione e dalle normative in materia.

Le garanzie saranno costituite mediante fideiussioni bancarie per l'importo stabilito dall'Ente preposto di durata pari a 4 anni rinnovabili, entro un anno dalla scadenza, fino al termine previsto dall'autorizzazione. In occasione di ogni rinnovo, le garanzie finanziarie dovranno essere rivalutate sulla base dell'indice ISTAT di riferimento per gli anni antecedenti, tenendo conto anche dei volumi coltivati e dell'importo dei lavori di recupero ambientale già eseguiti e attestati con esito positivo da parte del Comune competente per territorio. L'aggiornamento di tali garanzie dovrà essere stabilito dalla Provincia sulla base della documentazione prodotta dalla Società. Qualora non sia avvenuto il rinnovo delle garanzie, esse saranno prorogate di ulteriori anni 1 (uno) e a tale successiva scadenza le stesse si estingueranno automaticamente.

Il mancato rinnovo delle fideiussioni nei termini previsti comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L.R. 14/98.

Art. 9

La Società si impegna ad installare e mantenere lungo il confine dell'area di cava, entro i termini progettualmente approvati dalla Provincia, picchetti inamovibili in cemento, al fine di delimitarla secondo le posizioni riportate nel citato provvedimento autorizzativo. I picchetti verranno altresì rilevati con metodi topografici ritenuti idonei, con riguardo alla posizione planimetrica ed altimetrica. Copia di tale rilievo, a firma di un tecnico e del titolare della Società, verrà trasmessa nei limiti di tempo prefissati dal Comune.

Art. 10

La Società si impegna:

- a) ad eseguire le attività di cava nei soli giorni feriali, salvo eccezioni che dovranno essere concordate preventivamente tra le Parti;
- b) a rispettare il seguente orario giornaliero di inizio e di cessazione dell'attività di cava: 07:00 – 20:00;
- c) a fare in modo che l'immissione dei mezzi di trasporto del materiale di cava sulle strade pubbliche avvenga senza perdita di carico, né di acque di lavaggio e con ruote degli stessi pulite;
- d) a fare in modo che il passaggio nel centro abitato dei mezzi di trasporto del materiale in entrata e uscita dalla cava avvenga nel rispetto del codice della strada e di tutte le prescrizioni degli atti autorizzativi, oltre che di eventuali accordi dedicati tra le Parti;
- e) in caso di apporto di terre e rocce da scavo in cava, ad informare preventivamente il Comune, il quale avrà la facoltà di inviare un proprio incaricato per supervisionare le operazioni di ricevimento.

Art. 11

Il perimetro di scavo a non più di metri 10 (dieci) dal fronte di cava dovrà essere costantemente delimitato con rete metallica o con altri mezzi idonei ad impedirne l'accesso, secondo quanto dettato dal DPR 128/59 e successive integrazioni e modifiche.

Per il rimanente perimetro dovranno essere posti in opera e mantenuti cartelli di segnalazione di pericolo e di divieto di accesso, come prescritto dal sopra richiamato DPR.

Art. 12

La Società si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino e recupero ambientale e in ogni caso all'osservanza delle vigenti leggi di Polizia Mineraria.

Art. 13

La Società si impegna, altresì, a:

- a) eseguire, a proprie cura e spese, la manutenzione del fossato di scarico delle acque del laghetto di cava nel territorio del Comune di Travedona Monate;
- b) ripristinare il sentiero Europa 1, secondo un progetto di percorso alternativo da definire in comune accordo tra le Parti, entro e non oltre al 31.12.2013, in linea con quanto indicato nel progetto di gestione produttiva dell'ATEc2 e relativo Studio di Impatto Ambientale;
- c) eseguire, a proprie cura e spese, la manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri all'interno del perimetro di cava;
- d) porre in essere tutti i sistemi di controllo e monitoraggio degli impatti relativi all'utilizzo di materiale esplodente, così come previsto nel piano di monitoraggio ambientale allegato al progetto attuativo dell'ATEc2.

Art. 14

La Società si impegna altresì a cedere al Comune, a titolo gratuito, secondo tempi e modalità che verranno di seguito definiti, le aree distinte al Catasto Terreni del Comune di Travedona Monate, Sezione Faraona, con i mappali 4459, 4461, 4463, 4465 del foglio logico 9.

Art. 15

Sull'area di cui all'art. 14, la Società si impegna a realizzare e mantenere per 10 anni un manufatto atto a creare un'area di fruizione pubblica denominata "Belvedere", secondo criteri e modalità che saranno definite tra le parti entro un anno dalla firma della presente convenzione. Il computo metrico estimativo dell'opera, calcolato con il prezzario della Camera di Commercio di Milano, non dovrà comunque eccedere l'ammontare di Euro 10.000 (diecimila).

Art. 16

La Società riconosce al Comune il diritto di opzione all'acquisto delle aree facenti parte della cava, zona per zona, una volta terminate le opere di recupero e piantumazione, verso corresponsione di un prezzo pari alla metà dell'indennità di esproprio di aree con caratteristiche simili e con destinazione agricola.

Resta inteso che la destinazione d'uso futura delle aree suddette non dovrà interferire con le attività di cava che possano essere ancora in essere.

Il diritto di opzione sopra costituito verrà confermato nelle successive convenzioni che regoleranno i rapporti tra le parti fino al verificarsi del presupposto per l'esercizio del diritto di opzione medesimo.
L'esercizio della opzione è subordinato alla condizione sospensiva dell'intervenuto svincolo delle fideiussioni da parte del Comune e dev'essere essere esercitato entro un anno dal verificarsi di detta condizione.

Art. 17

La Società si impegna altresì a cedere a titolo gratuito al Comune la porzione di terreno sulla quale insiste l'area comunemente denominata "Fornace Romana", identificata come porzione dei mappali 2430 e 2662 del Comune di Travedona Monate, Sezione Faraona, come da allegato planimetrico (doc. 8) che la identifica con bordatura in colore rosso.

La cessione della porzione di terreno suddetta, la cui disponibilità è già stata concessa dalla Società al Comune senza corrispettivo e continuerà ad esserlo, sarà formalizzata non prima di 5 anni dall'inizio dell'attività estrattiva e non oltre lo scadere dell'autorizzazione del lotto L2 che ha abilitato la relativa attività.

Art. 18

La Società si impegna ad eseguire la manutenzione della strada di accesso alla "Fornace Romana" di cui all'art. 17 e si rende disponibile a valutarne l'eventuale spostamento su un tracciato alternativo da definire congiuntamente con il Comune.

Art. 19

La Società si impegna a presentare alla Provincia di Varese, in alternativa alla monetizzazione degli oneri a saldo di quanto già versato previsti dalla normativa in materia di trasformazione d'uso dei suoli boscati, progetti di compensazione forestale condivisi con il Comune di Travedona Monate e da attuare sul territorio dello stesso. A tal fine, le Parti si impegnano a fissare successive riunioni tecniche, la prima entro e non oltre il 30.09.2013, per elaborare e condividere i suddetti progetti. Nel caso le Parti non riescano a definire un progetto condiviso, la Società potrà procedere liberamente a saldare gli oneri già monetizzati.

Art. 20

La Società si impegna a valutare nelle successive fasi di sviluppo dell'attività estrattiva l'eventuale utilizzo, una volta esaurite le attività estrattive, per viabilità pubblica delle strade interne all'ATE, attualmente in uso esclusivo della cava, al fine di decongestionare dal traffico pesante le infrastrutture viarie al servizio delle aree più urbanizzate.

Art. 21

Il Comune consente, senza onere alcuno per la Società, sin d'ora alla Società di accedere alle aree di proprietà che verranno meglio individuate tra le Parti, per l'installazione, la permanenza e la verifica, dei nuovi piezometri previsti nel piano di monitoraggio allegato al progetto attuativo dell'ATEc2.

Art. 22

Il Comune controllerà l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, il regolare deflusso delle acque di superficie, la regolarità e stabilità dei pendii e scarpate e verificherà, altresì, in contraddittorio con la Società, il volume del materiale estratto.

Durante le opere di coltivazione e fino al compimento di quelle di recupero morfologico e ripristino ambientale, il Comune ha facoltà di far accedere i propri tecnici e rappresentanti nel cantiere al fine della verifica del rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione, previa comunicazione via fax e avviso telefonico al responsabile tecnico dei lavori con un preavviso minimo di 24 ore.

Nei casi in cui i rilievi del monitoraggio evidenzino dati anomali o in caso di eventi straordinari, le Parti si impegnano a convocare con urgenza una riunione tecnica per gli approfondimenti necessari e/o opportuni.

A tale fine, il Comune si impegna a trasmettere alla Società l'elenco nominativo delle persone dallo stesso designate ad effettuare i sopralluoghi di cui al precedente capoverso ed a far rispettare a tali incaricati quanto la Società prevede per quanto concerne le regole di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro nei propri siti.

Art. 23

Il Comune, esaminati gli atti del progetto d'ambito dell'ATEc2, del relativo progetto attuativo e dello Studio di Impatto Ambientale approvato, le note richiamate in premessa, in particolare quella della Provincia del 01.03.2013 prot.19942, nonché ogni altro atto depositato nell'ambito del predetto procedimento, dichiara di non avere nulla da eccepire con riferimento alla legittimità e all'idoneità dei provvedimenti rilasciati sino ad oggi, ritenendo pertanto definita ogni vertenza sino ad oggi intercorsa.

Art. 24

Ogni importo, tassa e spese di registrazione inerenti alla registrazione del presente atto è a carico della Società, alla quale il Comune, con la sottoscrizione del presente accordo, conferisce delega per la richiesta di tutti gli atti connessi alla registrazione.

Art. 25

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione faranno testo specificatamente il DPR 128/59, il D.Lgs. 624/96 e successive integrazioni e modifiche, la L.R. 14/98, oltre a normative, non specificate, sostitutive, integrative e collaterali.

Art. 26

La presente convenzione è valida per il progetto attuativo ATEc2 sia per il Lotto L1 che per il Lotto L2.

L'efficacia della presente Convenzione è sospensivamente condizionata al rilascio dell'autorizzazione relativa al progetto attuativo ATEc2 Lotto L1, meglio descritta nelle premesse.

La presente Convenzione sarà efficace dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Lotto L1, fino alla scadenza dell'autorizzazione del lotto L2, salvo eventuali proroghe.

Art. 27

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, dell'autorizzazione provinciale e/o della proprietà delle aree, la Società trasferirà in capo al subentrante nell'autorizzazione e/o nella proprietà delle aree le obbligazioni di cui al presente accordo.

La Società si intenderà liberata dalle obbligazioni a suo carico e potrà conseguentemente ottenere la liberazione della fideiussione, di cui all'art. 8, solo quando il subentrante avrà dichiarato al Comune di accettare integralmente a proprio carico gli obblighi di cui al presente accordo ed avrà costituito l'apposita fideiussione, di cui all'art. 8.

Travedona Monate, 27/04/2013

Comune di Travedona Monate

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Proff. Fabio Giffoni)

Holcim (Italia) Spa

Helwade